Gli Stati membri, ai quali la normativa comunitaria procura i mezzi idonei per essere informati rapidamente sulla situazione effettiva delle catture, sono tenuti ad organizzare una raccolta rapida delle informazioni che li metta in grado di disporre la chiusura provvisoria della pesca in tempo utile per evitare i superamenti di contingenti. Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso incombenti in materia.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-52/91 *

I — Antefatti e contesto normativo

A — *Contesto normativo*

1. *Il regolamento che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca*

Con regolamento 25 gennaio 1983, n. 170 (in prosieguo: il «regolamento istitutivo del regime di conservazione»), il Consiglio ha istituito un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). Gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento danno facoltà al Consiglio di limitare le catture. Il volume delle catture ammissibili è ripartito annualmente tra gli Stati membri tramite assegnazione di contingenti. Secondo l'art. 5, n. 2, del regolamento, gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati.

2. *Il regolamento che fissa i contingenti per il 1986*

Per il 1986, i contingenti sono fissati dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3721 (GU L 361, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento relativo ai contingenti 1986»).

Tale regolamento è stato più volte modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2374 (GU L 206, pag. 4).

3. *Il regolamento sul controllo delle attività della pesca*

Le modalità di utilizzazione dei contingenti sono state definite segnatamente con regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057 (GU L 220, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento sul controllo»), che istituisce

* Lingua processuale: l'olandese.

alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri. Ai termini dell'art. 1, n. 1, del regolamento, nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ogni Stato membro procede all'ispezione dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro al fine di assicurare l'osservanza di ogni regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo. Il n. 2 dello stesso articolo aggiunge che, se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un peschereccio non osserva tale regolamentazione, esse intentano azioni penali o amministrative contro il capitano del peschereccio medesimo.

Inoltre, secondo l'art. 9 del regolamento, ogni Stato membro notifica mensilmente alla Commissione i quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un totale ammissibile di catture (TAC), sbarcati durante il mese precedente, indicando il luogo delle catture e la nazionalità dei pescherecci interessati.

L'art. 10, n. 1, dispone poi che tutte le catture soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato, indipendentemente dal punto di sbarco. Il n. 2 dell'art. 10 aggiunge che ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca nella riserva o nel gruppo di riserve ittiche considerato nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Infine, secondo il n. 3 dello stesso articolo, la Commissione fissa, previa notifica ai sensi del n. 2 o di propria iniziativa, in base alle informazioni disponibili, la data entro cui ritiene che, per una riserva o gruppo di riserve ittiche, le catture soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci di uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente assegnato. A decorrere da tale data, tali pescherecci cessano di pescare, di trasbordare o di sbarcare dette catture.

B — *La fase precontenziosa*

1. *La lettera di diffida*

Il 2 ottobre 1986 la Commissione inviava al governo olandese una lettera di diffida relativa al superamento di tre contingenti assegnati ai Paesi Bassi per il 1986 e a sei casi di pesca effettuata su contingenti non assegnati a tale Stato membro. Essa si riservava il diritto di modificare tali cifre qualora avesse ricevuto nuovi dati, e chiedeva comunque di essere tenuta al corrente delle azioni penali o amministrative intentate contro i capitani dei pescherecci responsabili di tali catture.

Il governo olandese rispondeva con lettera 17 febbraio 1987, in cui, pur ammettendo di aver superato i contingenti assegnati, precisava che ciò non era dovuto ad un'infrazione delle norme comunitarie sulla limitazione delle catture, ma a circostanze indipendenti dalla sua volontà, e in particolare a catture illecite, a dichiarazioni inesatte di pescatori o al fatto che delle informazioni riguardanti gli

sbarchi erano state comunicate alle autorità nazionali dopo la chiusura ufficiale della pesca. Il governo olandese esponeva dettagliatamente le procedure di sorveglianza delle attività di pesca da esso istituite, procedure che avevano dato luogo a numerose azioni penali. La sua azione repressiva aveva tuttavia incontrato difficoltà per le incertezze avvertite in merito alla validità della normativa comunitaria in materia di contingenti, incertezze che avevano appunto indotto il Tribunale di Zwolle (Paesi Bassi) a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (causa 46/86, Romkes). Tale situazione aveva ostacolato il giudizio in merito alle infrazioni rilevate.

Con lettera 13 maggio 1987, la Commissione comunicava al governo olandese una versione modificata dell'elenco dei casi in cui non sarebbero stati rispettati i contingenti assegnati. Da tale elenco risultava in primo luogo che quattordici contingenti fra quelli assegnati ai Paesi Bassi nel 1986 erano stati superati, e, in secondo luogo, che, per dodici volte, pescatori olandesi avevano catturato pesci per i quali non era stato assegnato alcun contingente ai Paesi Bassi.

Nella risposta del 7 luglio 1987 il governo olandese descriveva ancora una volta le misure adottate al fine di assicurare il rispetto della regolamentazione comunitaria.

2. *Il parere motivato*

In data 21 novembre 1988 la Commissione rivolgeva alle autorità olandesi un parere motivato in merito al superamento di dodici contingenti ossia quelli menzionati nelle sue lettere 2 ottobre 1986 e 13 maggio 1987, ad eccezione dei superamenti, ritenuti troppo modesti, dei contingenti di pesca del merluzzo e dell'eglefino in talune zone.

La Commissione riconosceva che ciò poteva essere spiegato con il comportamento illecito di taluni pescatori, ma metteva in discussione la politica olandese in tema di sorveglianza e di sanzioni. Questa non attuava adeguatamente l'art. 1 del regolamento sul controllo. Il governo olandese non le aveva comunicato, infatti, che fossero state adottate sanzioni nei confronti degli autori delle infrazioni.

Inoltre — secondo la Commissione — il governo olandese aveva omesso di vietare tempestivamente le catture. Il fatto che i dati definitivi degli sbarchi fossero conosciuti soltanto dopo la chiusura ufficiale della pesca non diminuiva la responsabilità del governo olandese. Le autorità olandesi avrebbero dovuto dimostrare — cosa che non avevano fatto — che si trattava di circostanze impreviste e imprevedibili al momento in cui era stata decisa la chiusura della pesca.

Il parere motivato concludeva affermando che i Paesi Bassi non avevano adempiuto gli obblighi loro incombenti in virtù dell'art. 5, n. 2, del regolamento istitutivo del regime di conservazione e degli artt. 1 e 6-10 del regolamento sul controllo, in combinato disposto con il regolamento relativo ai contingenti 1986.

Su domanda del governo olandese, presentata il 9 febbraio 1989, nella quale veniva ricordato che le censure formulate per l'anno 1986 erano identiche a quelle già formulate con riferimento agli anni 1983, 1984 e 1985, e dedotte nell'ambito di un ricorso per inadempimento pendente davanti alla Corte, quest'ultima decideva di sospendere il proce-

dimento nella presente causa in attesa della pronuncia sul detto ricorso.

Una volta emessa, il 5 ottobre 1989, la sentenza relativa a quest'ultimo (causa 290/87, Racc. pag. 3083), la Commissione, con lettera 30 gennaio 1990, invitava il governo olandese a farle conoscere le misure penali o amministrative eventualmente adottate nei confronti dei capitani o dei proprietari dei pescherecci che avevano catturato pesce relativamente al quale i Paesi Bassi non disponevano di alcun contingente o per il quale il contingente assegnato era stato superato.

Nella risposta in data 13 giugno 1990 il governo olandese spiegava che le catture effettuate utilizzando contingenti oggetto di una decisione di chiusura della pesca o le catture per le quali i Paesi Bassi non dispongono di alcun contingente configurano un delitto contro l'economia e che coloro che ne sono gli autori sono tutti sottoposti a procedimento penale. Esso aggiungeva che i ritardi dovuti all'attesa della sentenza della Corte nella causa Romkes (16 giugno 1987, causa 46/86, Racc. pag. 267) sarebbero stati riassorbiti interamente.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Il 5 febbraio 1991, la Commissione ha presentato il presente ricorso per inadempimento contro il governo olandese.

La fase scritta del procedimento si è svolta regolarmente. Su relazione del giudice relatore, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia posto un quesito alla Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare, a norma dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CEE, che il Regno dei Paesi Bassi, a causa dei suddetti superamenti dei contingenti di cattura assegnatigli per l'anno 1986, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2057/82 e del regolamento (CEE) n. 2374/86,

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Il *Regno dei Paesi Bassi* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

III — Mezzi e argomenti delle parti

A — *Ricorso*

La *Commissione* premette che intende rinunciare alla censura formulata nella sua lettera di diffida a proposito delle catture effettuate utilizzando contingenti non assegnati ai Paesi Bassi. Avendo rilevato che infrazioni del

genere non si sono ripetute nel 1987, eccetto in due casi, essa ritiene preferibile concentrare le sue critiche esclusivamente sul superamento di alcuni contingenti assegnati per il 1986.

La Commissione sottolinea in proposito che, non decretando la chiusura della pesca o decidendola tardivamente, i Paesi Bassi non hanno correttamente ottemperato agli obblighi imposti dall'art. 5, n. 2, del regolamento istitutivo del regime di conservazione e dall'art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo, nonché agli obblighi imposti dal regolamento relativo ai contingenti 1986.

La Commissione si sofferma sui dodici contingenti di cui si fa menzione nel parere motivato, dividendoli in due gruppi.

1. *Il primo elenco*

Del primo gruppo fanno parte dieci contingenti, a proposito dei quali la Commissione rimprovera ai Paesi Bassi la mancata chiusura provvisoria della pesca. Essa precisa di essere stata costretta a chiudere la pesca di propria iniziativa ad un momento in cui detti contingenti erano ormai superati.

La Commissione afferma che il sistema olandese di registrazione delle catture non rispecchia fedelmente il volume degli sbarchi effettuati. In effetti, per determinare la data alla quale un contingente era «ritenuto esaurito», le autorità olandesi si sono basate soltanto sui dati correnti degli sbarchi, mentre avrebbero dovuto prendere in considerazione anche le catture di cui si poteva avere conoscenza solo più tardi, tenendo conto dell'andamento prevedibile della pesca e dell'esperienza degli anni precedenti. Ciò vale soprattutto per i contingenti che, secondo la succitata sentenza 5 ottobre 1989, causa 290/87, erano già stati superati nel 1985. La Commissione basa questo giudizio sulla sentenza della Corte 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-925).

2. *Il secondo elenco*

Del secondo gruppo fanno parte due contingenti a proposito dei quali la Commissione ritiene che la chiusura provvisoria delle catture sia stata decisa dalle autorità olandesi troppo tardi. Per l'aringa delle zone VI a (Scozia occidentale, Irlanda occidentale e Porcupine Bank) e VII b e c (mare d'Irlanda), il divieto di pesca è stato decretato il 4 novembre, mentre le catture registrate avevano superato già a fine ottobre il contingente autorizzato. Le stesse considerazioni valgono per il merlano delle zone II a (zona CE) (mare di Norvegia) e IV (Mare del Nord), la cui cattura è stata vietata solo il 12 dicembre, mentre le catture registrate avevano superato il contingente ammissibile già a fine novembre.

B — *Controricorso del governo olandese*

Il *governo olandese* ammette che nel 1986 sono stati superati alcuni contingenti, ma ritiene di non essere venuto meno agli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria, con riguardo sia al primo che al secondo elenco forniti dalla Commissione.

1. *Il primo elenco*

Il governo olandese contesta la tesi della Commissione secondo cui esso non avrebbe decretato alcun divieto provvisorio di pesca per alcune specie di pesci. Esso produce, al riguardo, decreti di divieto per nove delle dieci specie incluse in tale gruppo. Le catture relative al decimo contingente, concernente l'aringa delle zone IV c (Mar del Nord meridionale) e VII d (Manica orientale) non avrebbero costituito oggetto di un divieto, dal momento che tale contingente sarebbe stato esaurito solo negli ultimissimi giorni del 1986. Pubblicare nel 1987 un divieto di pesca riguardante il 1986 non avrebbe avuto rilevanza pratica.

Il governo olandese riconosce tuttavia che dei nove decreti solo due sono stati notificati alla Commissione, ma aggiunge che, una volta decretata la chiusura provvisoria delle catture, l'obiettivo perseguito dall'art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo è stato realizzato in tutti i casi.

Esso precisa peraltro che, nel decidere la chiusura della pesca, tiene conto di tre fattori: in primo luogo, dei dati disponibili sulle catture già effettuate e registrate, in secondo luogo, delle stime delle catture già effettuate ma non ancora registrate, infine, delle previsioni delle catture che potrebbero essere ancora effettuate prima della data della chiusura effettiva. Le sue decisioni riposano quindi prevalentemente su stime e previsioni, il che spiega perché i dati definitivi delle catture discordino da quelli conosciuti al momento in cui è chiusa la pesca e siano talvolta ad essi superiori.

Il governo olandese esclude tuttavia di poter essere ritenuto responsabile di tali superamenti, che si sono verificati al di fuori di un suo intervento. Non è quindi possibile, in proposito, rimproverargli un inadempimento degli obblighi imposti dall'art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo. Si evince infatti dalla succitata sentenza della Corte 20 marzo 1990, Commissione/Francia, che per valutare il comportamento delle autorità nazionali a proposito della chiusura provvisoria delle catture, occorre riportarsi ai dati di cui esse dispongono allorché decretano la chiusura della pesca. Dato che, nel momento in cui hanno deciso di chiudere la pesca, le autorità olandesi non disponevano delle cifre definitive indicanti che il relativo contingente era superato, tali cifre non possono essere loro opposte.

A sostegno dei suoi argomenti, il governo olandese rende note alla Corte, in merito al primo elenco, le informazioni che erano in suo possesso allorché ha deciso la chiusura provvisoria delle catture.

Esso sottolinea come, dovendo tener conto degli interessi dei pescatori, non gli sia possibile chiudere prematuramente la pesca.

2. *Il secondo elenco*

Il governo olandese respinge la tesi della Commissione secondo cui il divieto provvisorio sarebbe stato deciso allorché le catture registrate avevano già superato il contingente autorizzato. Esso sviluppa al riguardo gli stessi argomenti esposti a proposito del primo elenco. Anche se il superamento di taluni contingenti può essere stato rilevato *a*

posteriori, le decisioni di chiusura della pesca sono state adottate in modo corretto, vale a dire in funzione dei dati di cui le autorità olandesi disponevano al momento di emanarle.

Per quanto riguarda, in particolare, il merlano delle zone II a e IV, detto governo aggiunge che il relativo contingente era stato aumentato nel corso dell'anno, grazie a scambi di contingenti con altri Stati membri, e che esso sperava di vederne aumentare il volume dopo ulteriori trattative. Allorché ha constatato che ciò non era possibile, ha dovuto risolversi a decretare la chiusura della pesca.

C — *Replica della Commissione*

1. *Il primo elenco*

La Commissione ammette, con il governo olandese, che dei dieci contingenti facenti parte del primo elenco nove sono stati oggetto di un divieto provvisorio di cattura. Essa rinuncia inoltre alle censure formulate in merito al decimo contingente, relativo all'aringa pescata nelle zone IV c e VII d, non essendo sicura che le autorità olandesi avrebbero potuto intervenire con maggiore tempestività.

Ciò premesso, essa fa tuttavia notare come le autorità olandesi abbiano omesso di notificarle sette di tali decisioni di chiusura della pesca, contravvenendo così all'art. 10, n. 2, del regolamento sul controllo. Secondo il n. 3 di tale articolo, la notifica ha lo scopo di consentire alla Commissione di sancire, mediante regolamento, un divieto definitivo di pesca e di dichiararlo applicabile a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del divieto provvisorio.

Ad ogni modo, tali divieti provvisori di cattura non sono riusciti ad impedire che i contingenti fossero superati e pertanto non hanno raggiunto il loro scopo.

La Commissione rivolge contro i nove divieti provvisori di cattura relativi ai contingenti del primo elenco le stesse critiche formulate nel ricorso a proposito del superamento dei contingenti facenti parte del secondo elenco, vale a dire che le autorità olandesi non hanno deciso tempestivamente la chiusura della pesca. Tre sono, a suo parere, le cause di tale tardività.

In primo luogo, le autorità olandesi accentrano solo una volta al mese le informazioni relative agli sbarchi. La Commissione non si spiega per quali ragioni esse non dispongono di tali informazioni con maggiore frequenza.

In secondo luogo, è troppo lungo l'intervallo di tempo che intercorre fra la constatazione che un contingente è stato ampiamente utilizzato, sì da richiedere un divieto provvisorio di pesca, e il momento dell'entrata in vigore del divieto stesso. La Commissione rileva al riguardo che le informazioni in base alle quali le autorità olandesi hanno deciso la chiusura delle catture corrispondevano sempre ai dati relativi alle catture effettuate alla fine del mese precedente, e spesso risalivano ad oltre quindici giorni prima. Orbene, il governo olandese non spiega i motivi per i quali non poteva intervenire con maggiore rapidità.

Alcuni contingenti, infine, avrebbero dovuto esser oggetto di una gestione più rigorosa poiché erano già stati superati altre volte nel passato.

La Commissione concede al governo olandese che occorre tenere conto degli interessi dei pescatori, ma esclude, contrariamente a quanto sostiene il detto governo, che tali interessi siano prioritari. Infatti, l'esigenza della protezione delle riserve ittiche prevale sul totale esaurimento dei contingenti, il che implica, come ha riconosciuto la Corte segnatamente nelle sentenze 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia (citata) e 31 gennaio 1991, causa C-244/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-163), l'obbligo degli Stati membri di adottare ogni provvedimento utile per evitare che i contingenti siano superati.

2. *Il secondo elenco*

Nell'ambito di tale elenco, la Commissione si sofferma sul caso relativo al merlano delle zone II a (zona CE) e IV, osservando peraltro, in merito alla speranza delle autorità olandesi di poter aumentare il relativo contingente mediante scambi con altri Stati membri, che la possibilità di basarsi su prospettive del genere è stata esclusa dalla Corte nella succitata sentenza 20 marzo 1990, Commissione/Francia.

D — *Controreplica del governo olandese*

Il *governo olandese* ribatte che, per accertare se vi sia stato o meno inadempimento da parte sua, occorre considerare non tanto se siano stati superati volumi di cattura autorizzati, quanto il grado di vigilanza da esso dimostrato allorché ha decretato la chiusura della pesca.

In assenza di disposizioni comunitarie, il modo di utilizzazione dei contingenti e, per conseguenza, il dispositivo di sorveglianza, sono affidati all'esclusiva responsabilità degli Stati membri: ciò è quanto emerge dall'art. 5, n. 2, del regolamento istitutivo del regime di conservazione e dall'art. 10, n. 1, del regolamento sul controllo.

A sostegno della sua tesi, secondo la quale l'obiettivo dell'art. 10, n. 2, del regolamento sui controlli sarebbe stato rispettato, il governo olandese sottolinea che i divieti provvisori di cattura sono stati decretati con decisioni vincolanti. Tramite queste decisioni, i pescatori sono stati avvertiti che la pesca delle specie considerate doveva cessare.

Il governo olandese osserva inoltre come, nel sistema istituito dal regolamento sul controllo, la fissazione della data di chiusura della pesca riposi su una presunzione. Secondo l'art. 10, n. 2, del detto regolamento il divieto provvisorio di cattura è decretato con riferimento alla data alla quale si ritiene che il volume delle catture abbia esaurito il contingente assegnato. Ne consegue che anche detto regolamento parte dalla premessa che è praticamente impossibile che la data di chiusura della pesca coincida esattamente con quella alla quale il contingente è esaurito e che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, occorre pertanto ammettere l'esistenza di un margine di incertezza al riguardo.

Il governo olandese aggiunge che tra il momento dello sbarco delle catture e quello della loro registrazione, intercorre un certo

lasso di tempo. Secondo il dispositivo di controllo nazionale, il ministero dell'Agricoltura e della Pesca riceve in linea di massima una volta al mese, abitualmente intorno al 15, comunicazioni degli sbarchi. In tal modo, le autorità competenti sono al corrente dell'andamento delle catture fino alla fine del mese precedente. Il decorrere di un lasso di tempo dopo le comunicazioni mensili non è eccezionale, e, del resto, l'art. 9, n. 2, del regolamento sul controllo ha adottato lo stesso sistema per la notifica degli sbarchi alla Commissione. Ad ogni modo, in presenza di indizi i quali rivelino che un contingente rischia di esaurirsi, le autorità competenti provvedono a registrare le catture durante tale lasso di tempo.

Il governo olandese segnala, peraltro, che sbarchi di notevole entità hanno talvolta luogo in altri Stati membri e che, nel 1986, il sistema d'informazione della Commissione ha sanzionato con ritardo: occorreva, in linea generale, un mese perché le informazioni sugli sbarchi effettuati in altri Stati membri da pescherecci olandesi pervenissero alle autorità olandesi, per cui era stato impossibile tener conto di tali informazioni al momento di decretare la chiusura provvisoria della pesca.

Infine, il governo olandese critica il metodo della Commissione che fa sistematicamente riferimento ad infrazioni commesse nel passato. Se è innegabile che i dati relativi ad anni precedenti possono essere utili, tali dati non sono però determinanti, poiché le catture possono variare da un anno all'altro in funzione di fattori biologici o di condizioni climatiche.

Il governo olandese conclude affermando di aver sempre agito in modo conforme alla concezione espressa dalla Commissione stessa nella causa Commissione/Francia, definita con la succitata sentenza 20 marzo 1990.

IV — Informazioni richieste dalla Corte

A — *Quesito posto al governo olandese*

1. *Quesito*

«Il governo olandese afferma nella controreplica che la registrazione delle catture ha luogo, in linea di massima, una volta al mese, ma che, in presenza di indizi che rivelino la possibilità che un contingente venga esaurito, le catture sono registrate anche nell'intervallo.

Il governo olandese è invitato a indicare su quale base giuridica tale registrazione "nell'intervallo" ha avuto luogo».

2. *Risposta*

«Nella controreplica il governo olandese ha spiegato in qual modo la registrazione delle catture abbia avuto luogo nel 1986 nei Paesi-Bassi e quali organismi vi fossero coinvolti. È inoltre opportuno operare una distinzione a seconda che i dati si riferiscano agli sbarchi nel Paesi Bassi o agli sbarchi effettuati all'estero.

Come è stato del pari osservato nella controreplica, questi ultimi dati sono stati raccolti dalla Commissione e comunicati in seguito agli Stati membri.

Quanto ai dati relativi agli sbarchi nei Paesi-Bassi, tre erano gli organismi che provvedevano alla registrazione: la Produktschap voor Vis en Visprodukten, l'Algemene Inspectiedienst (servizio generale d'ispezione) del ministero dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e della Pesca, e la direzione "Pesca" di detto ministero.

La Produktschap voor Vis en Visprodukten era incaricata (...) del trattamento e della registrazione di tutti i dati relativi agli sbarchi nei Paesi Bassi di ogni specie di pesce.

Inoltre, i dati riguardanti gli sbarchi della sogliola, della passera di mare e del merluzzo sono stati registrati anche dal servizio generale d'ispezione; questo, perché il contingente nazionale di tali specie è suddiviso (...) in contingenti individuali (...).

La direzione "Pesca" aveva il compito di raccogliere e di registrare tutti i dati relativi alle catture effettuate nei Paesi Bassi ed all'estero, onde determinare il grado di esaurimento del contingente nazionale. A tal fine, la direzione riceveva, in linea di massima mensilmente, i dati relativi alle catture registrate presso la Produktschap voor Vis en Visprodukten. Quando ciò si rivelava necessario alla luce del grado di esaurimento di una quota, le registrazioni delle catture le venivano comunicate con maggiore frequenza (...).

Risulta da quanto precede che nel 1986 non si trattava tanto — come sembra implicare il quesito posto dalla Corte — di registrazioni effettuate "nell'intervallo", quanto di comunicazione, nell'intervallo, di dati registrati.

La Produktschap voor Vis en Visprodukten effettuava queste comunicazioni nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione comune. Il ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e della Pesca può infatti, a norma dell'art. 2 della Visserijwet (legge sulla pesca) 1963 (Stb. 312), richiedere la collaborazione della Produktschap summenzionata per l'esecuzione di obblighi imposti da convenzioni internazionali o per l'esercizio di poteri da queste ultime conferiti o, infine, per l'attuazione di decisioni emesse da organismi di diritto internazionale. Per rispondere al quesito specifico della Corte circa la base giuridica delle comunicazioni effettuate "nell'intervallo", occorre tenere conto in particolare dell'art. 2 della Visserijwet (...)».

B — *Quesito rivolto alla Commissione*

Su domanda della Corte, la *Commissione*, le ha trasmesso l'elenco dei casi in cui sono stati superati contingenti durante il 1986, allegato alla lettera di diffida 2 ottobre 1986.

In tale elenco figurano nove casi di superamento di contingenti, mentre la lettera di rettifica 13 maggio 1987 ne menziona ventisei.

R. Joliet
giudice relatore